

Tessera Sanitaria: estensione dei soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie

di [Gianfranco Costa](#)

Pubblicato il 20 Dicembre 2019

Quali sono i nuovi soggetti che devono inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
In vista della scadenza del 31 gennaio 2020 facciamo il punto sugli obblighi di Legge segnalando i "nuovi" professionisti obbligati all'adempimento

Invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Per recepire i dati necessari alla dichiarazioni dei redditi precompilata, l'articolo 3 del D.lgs. 175/2011 prevede l'**obbligo di invio telematico all' Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie** sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti attraverso il **Sistema Tessera Sanitaria**.

Al fine di attuare tale previsione, con il [D.M. 22.11.2019](#) pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del n. 284 del](#)

[4.12.2019](#), è stato ampliato l'elenco dei **soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema STS**, iscritti negli **albi della professione sanitaria** e in quello dei biologi.



Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie

In particolare, rientrano tra le professioni iscritte alla prima categoria:

- tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico audiometrista

- tecnico audioprotesista tecnico ortopedico
- dietista tecnico di neurofisiopatologia
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare igienista dentale
- fisioterapista logopedista
- podologo ortottista e assistente di oftalmologia
- terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica
- terapeuta occupazionale educatore professionale
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro assistente sanitario

I soggetti sono obbligati ad inviare i dati inerenti alle spese sanitarie delle persone fisiche al STS già a partire dal 01.01.2019, al fine di **consentire la precompilazione dei modelli 730 e Redditi 2020** che saranno messi a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria entro il **15 aprile 2020**.

Le modalità di utilizzo dei nuovi dati raccolti saranno stabilite da un provvedimento elaborato dall'Agenzia delle Entrate e con il parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Dati da trasmettere al STS: quali, come ed entro quando

I dati che andranno trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono:

- Il codice fiscale del contribuente (o familiare) a cui la spesa o il rimborso si riferiscono;
- Il codice fiscale/partita iva/cognome e nome/denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- La data del documento fiscale da cui risulta la spesa;
- Il tipo di prestazione, evidenziando l'importo;
- La data del rimborso.

I dati sopraelencati vanno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, in via telematica, basandosi sulle istruzioni e specifiche indicate sul sito www.sistemats.it, con la possibilità di avvalersi delle associazioni di categoria e soggetti abilitati ai servizi Entratel, con conferimento della delega.

Per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie è necessario applicare il **criterio di cassa**. Per questo motivo, occorre considerare la **data dell'avvenuto pagamento**, a prescindere dalla data che riporta il documento di spesa.

L'invio dei dati al STS va effettuato **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di sostentamento della spesa: per le spese sostenute nel corso del 2019, l'invio deve quindi avvenire entro il prossimo 31.01.2020.

Cosa succede in caso di omessa, tardiva e errata comunicazione dei dati delle spese sanitarie

In caso di **omessa, tardiva e errata comunicazione** dei dati, l'articolo 3, c. 5-bis del D.lgs. 175/2014, prevede l'applicazione di una **sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione**, senza la possibilità di poter applicare il cumulo giuridico, con un massimo comunque di 50.000 euro.

Nel caso in cui la comunicazione venga correttamente trasmessa **entro 60 giorni dalla scadenza**, la sanzione sarà ridotta ad **un terzo**, con un massimo, questa volta, di 20.000 euro.

Nel caso invece di errata comunicazione dei dati, non si applica la sanzione se i dati corretti vengono trasmessi **entro 5 giorni successivi alla scadenza** o, in caso di segnalazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Il successivo co. 5-ter dell'art. 3 stabilisce che queste sanzioni non si applicano per il **primo anno** di applicazione dell'obbligo nel caso in cui si riscontri una lieve tardività nella trasmissione dei dati oppure di errata trasmissione degli stessi, *“se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”*.

Infine, in merito all'obbligo invio dati spese sanitarie si ricorda che **sono già soggetti all'obbligo di invio dei dati al STS**: gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, le strutture sanitarie militari, le farmacie e parafarmacie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri presidi e strutture autorizzate o accreditate all'erogazione.

**QUESTO ARTICOLO E' TRATTO DALLA NOSTRA CIRCOLARE
SETTIMANALE**

**PUOI RICEVERE LA CIRCOLARE SETTIMANALE IN OMAGGIO CON GLI
ABBONAMENTI PLUS & GOLD**

Lunedì 16 Dicembre 2019

Gianfranco Costa e Alberto De Stefani